

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GRIPPO

Seduta del 23/06/2020

### FATTO

Parte ricorrente afferma che: in data 3/02/2014 ha stipulato con l'intermediario un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo 48 rate sulle 120 complessive; con il reclamo, ha chiesto la restituzione, in relazione agli oneri e costi contrattuali pagati anticipatamente, della relativa quota non maturata; in data 17/03/2020 riceveva dall'intermediario proposta transattiva che non veniva accettata in quanto ritenuta non esaustiva.

Parte ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede il rimborso della somma di € 2.222,02, a titolo di commissioni, oneri e costi non goduti, oltre interessi legali dal reclamo e spese per l'assistenza tecnica.

L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che: in data 3/02/2014 il ricorrente ha stipulato un contratto di finanziamento, estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 48: in tale sede sono stati restituiti € 56,16 per ratei non maturati; con riscontro al reclamo, ha offerto al cliente un rimborso di € 494,50, che veniva rifiutato; nel merito, le commissioni di intermediazione, la cui rimborsabilità era stata esclusa anche dall'ABF, rappresentano costi versati al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto e svolte a seguito di specifico incarico conferito direttamente dal ricorrente; inoltre, tale voce, non costituiva un guadagno per il bilancio della banca come anche dimostrato dall'avvenuto pagamento della fattura emessa dal soggetto intervenuto;



le commissioni di attivazione non sono rimborsabili poiché attinenti a oneri relativi all'attivazione del prestito; le commissioni di gestione risultano già rimborsate in sede di conteggio estintivo (per € 56,16) in applicazione del criterio contabile IAS 39; con l'intenzione di andare incontro alle esigenze del cliente, è stata comunque offerta un'ulteriore somma di € 494,50 (non accettata dal ricorrente) in base al criterio *pro rata temporis*; le spese di istruttoria riguardano oneri *upfront* in quanto riferiti a costi amministrativi sostenuti per l'attività di pre-analisi e quindi non rimborsabili; quanto alla richiesta di rimborso dei diritti di estinzione, addebitati in conteggio estintivo per € 129,34, tale indennità è dovuta al recupero dei costi e oneri sostenuti per la gestione amministrativa dell'estinzione anticipata (chiusura delle posizioni di copertura per il rischio tasso e chiusura delle coperture assicurative previste) e l'importo addebitato è nel limite dell'1% del capitale residuo; le spese legali non possono essere corrisposte in quanto l'assistenza non è necessaria nel procedimento ABF.

L'intermediario, pertanto, chiede di rigettare il ricorso perché infondato, ovvero in via subordinata, nella denegata ipotesi che fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di riscontro al reclamo pari ad € 494,50.

#### DIRITTO

Il Collegio fa presente che, in tema di rimborso degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (o delegazione di pagamento) per la quota parte non maturata, nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente e condivisibile principio di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” ed ancora “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Il Collegio, quindi, richiamato il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni, degli oneri e costi finanziari e degli oneri assicurativi non goduti, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19, reputa che, respinte le eccezioni dell'intermediario e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 1.620,71, come risulta dalla seguente tabella:



## Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 17.822,99	Tasso di interesse annuale	10,35%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	239,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/03/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	40,80%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (A)				450,00	Upfront	40,80%	183,58		183,58
Commissioni di attivazione (B)				1.003,80	Recurring	60,00%	602,28		602,28
Commissioni di gestione (C)				120,00	Recurring	60,00%	72,00	56,16	15,84
Costi di intermediazione (F)				2.007,60	Upfront	40,80%	819,01		819,01
Totale				3.581,40					1.620,71

L'importo come sopra calcolato non coincide con la somma richiesta in quanto il ricorrente ha formulato la richiesta secondo il criterio *pro rata temporis* per tutte le voci, da ritenersi non corretto in quanto lo stesso Collegio di Coordinamento, circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front ha precisato che: *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi. Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*. (decisione n. 26525/19 del 17/12/2019).

Parte ricorrente, inoltre, domanda il rimborso integrale della penale di estinzione anticipata; come, infatti, emerge dal conteggio estintivo è stata addebitata una commissione di € 129,34: tale importo si pone nei limiti previsti dall'art. 125-sexies, commi 2 e 3 TUB ed è quindi da ritenersi legittimo.

Ed infatti alla data di estinzione anticipata (avvenuta alla rata n. 48 delle n. 120 complessive) la vita residua del finanziamento era superiore ad un anno e l'importo rimborsato superiore a € 10.000: in conteggio estintivo l'importo addebitato a tale titolo, corrispondente a € 129,34, risulta pari alla soglia dell'1% del debito residuo netto di cui al punto G (12.989,98) del conteggio estintivo dedotto quanto rimborsato in base al punto L (€ 56,16) del conteggio stesso.

Sul punto, invero, si segnala la recente decisione n. 5909/20 del 31/03/2020 del Collegio di Coordinamento, secondo la quale: *“La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B."*

Parte ricorrente, nel caso di specie, non ha provato che l'indennizzo preteso fosse privo di oggettiva giustificazione e quindi la relativa domanda di rimborso è da rigettare.

Il Collegio, infine, accoglie la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento degli interessi legali dalla data del reclamo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13), mentre non accoglie la richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale, rilevando la natura seriale del ricorso e comunque non ricorrendo le condizioni già indicate dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6174/2016).

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.620,71, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA